

Allegato A18

Concessione per Derivazione Acqua

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

~~DETERMINAZIONE~~ CONTEMPORANEA GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI
NEL CUI D'ORA ESSERE VINCOLATA LA CONCESSIONE DELLA
DERIVAZIONE D'ACQUA DAL FIUME TALORO - II° SALTO CENTRALE
E.N.E.L. - CHIESTA DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO
GIORNO CON ISTANZA 12 OTTOBRE 1970.

ARTICOLO 1° =

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE =

La quantità di acqua da derivare a scopo industriale (approvvigionamento idrico delle iniziative industriali programmate nell'ambito dell'agglomerato del Nucleo di industrializzazione di Ottana per le quali sia intervenuto il parere favorevole del C.I.P.E. e del C.I.P.E.S. alla data di presentazione della domanda di cui trattasi) (nota Comitato Ministri per il Mezzogiorno n. 6075 del 14 luglio 1970, 2° comma; nota CASMEZ n. 22090 dell'11.12.1971, 4° comma) dal fiume Taloro - II° Salto Centrale E.N.E.L. in località ~~DEBIZON~~ del Comune di Olzai (Provincia di Nuoro) potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a 25.000.000 di mc. annui, pari a una

portata media di 800 l/s. (mod. medi 3) con punta massima fino a 1.200 l/s. tenendo presente che le punte dovranno essere distribuite in maniera tale da non interferire con i quantitativi che l'E.N.E.L. mette a disposizione sulla base degli accordi intercorsi con l'Assessorato ai LL.PP. con la precisazione che detti quantitativi non potranno superare i 15.000.000 di mc. nel periodo estivo (1° maggio - 31 Ottobre).

La quantità d'acqua da derivare nella misura sopra indicata è parte dei 45.000.000 di mc. che, a norma del Disciplinare 22.5.1958, n.5012 allegato al Decreto di concessione Società Idroelettrica Taro, l'E.N.E.L. che è subentrato alla predetta Società, deve mettere annualmente a disposizione per la necessità del comprensorio di Bonifica della Media Valle del Tiro - (Delibera di rinuncia del 25 milioni di mc. d'acqua del Consorzio di Bonifica della Media Valle del Tiro n.12 del 10.10.1970).

ARTICOLO 2° =

QUANTITÀ D'ACQUA DA DERIVARE IN BASE ALLA QUALE È DOVUTO IL CANONE.

La quantità d'acqua da derivare per scopi industriali corrisponde a Moduli medi 8 annui (litri/

secondo 800).

Poichè con decreto n. 02469 in data 21.10.1970 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato IL.PP., la richiesta derivazione d'acqua per uso industriale avanzata dalla Cassa per il Mezzogiorno è stata assimilata alla derivazione per uso potabile il canone va fissato in lire 64.000- (sessantaquattro mila) annua (L. 8.000 x Moduli 8 = Lire 64.000) tenendosi conto dell'obbligo di restituire nell'alveo del fiume Tirso mediante il 50% dell'acqua effettivamente prelevata.

ARTICOLO 3°

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

La derivazione avverrà utilizzando l'impianto di sollevamento già realizzato dall'E.N.E.L. (2° salto Centrale E.N.E.L.-D. 2.066) e le opere di adduzione e annesso bacino di compenso (località Sarruxi) che sarà realizzato dal Consorzio di Bonifica della Media Valle del Tirso per gli usi irrigui del comprensorio.

La utilizzazione per gli usi industriali, come previsto nel progetto 30.7.1971 a firma Ing. Dino Malossi, avrà luogo da apposito pozzetto di presa ubicato nel bacino di compenso.

dalle Autorità competenti. Il trattamento di de-
purazione di cui trattasi nel presente articolo
dovrà essere esteso a tutte le acque restituite
anche se di volume superiore al 50% previsto
dall'art.2.

Quattro copie dei progetti dovranno essere depo-
sitate preliminarmente: due presso l'Assessorato
Regionale all'Igiene e Sanità, una presso l'As-
sessorato Regionale dei Lavori Pubblici ed una
presso l'Ufficio del Genio Civile di Nuoro per-
chè gli stessi, nell'ambito delle rispettive
competenze, possano, esaminati detti progetti,
approvarli o prescrivere i suggerimenti o le mo-
difiche che riterranno opportune o necessarie.

La Ditta concessionaria dovrà progettare gli
impianti di trattamento delle acque in maniera
tale che siano rispettati i parametri che di se-
guito verranno indicati e che gli stessi impian-
ti operino in base ai principi tecnologici di
funzionamento specifici in relazione alle carat-
teristiche chimiche e fisiche degli inquinanti
da trattare.

La depurazione delle acque potrà essere assi-
curata provvedendo in aggiunta all'impianto
consortile a carico della Ditta concessionaria

singoli impianti indipendenti di trattamento primario facenti capo a ciascuna industria.

L'Ente concessionario si obbliga ad integrare e modificare a propria cura e spese gli impianti di trattamento in qualunque momento, in base alle prescrizioni che verranno impartite dai competenti organi per assicurare la depurazione delle acque al fine di garantire l'accettabilità delle medesime.

Al fine della predisposizione delle apparecchiature di cui sopra i limiti di accettabilità delle acque restituite al fiume Tirso dopo la utilizzazione industriale sono i seguenti:
Temperatura °C: la temperatura dell'acqua residua non deve oltrepassare i 30° C e comunque nel ricettore a 50 mt. a valle dello scarico l'aumento di temperatura non deve essere superiore a 5°C della temperatura misurata a 50 mt. a monte dello scarico.

ODORE	nessun inconveniente
COLORE	non percettibile su 10 cm. di spessore
TRASPARENZA (secondo Skellon)	50 cm.
Itiossilità:	nelle 24 ore nessun sintomo.

Prova biologica	diluizione 0-5
Tossicità per altri organismi. Nessuna inibizione alla depurazione biologica.	
Solidi soluti	mg/l 1000
Materiali in sospensione	mg/l / 24h: 30
Materiali decantabili in 2h	cc/l 0,3 (con cono I M H O F)
Materiali galleggianti	assenti
Stabilità relativa giorni	5
pH	6,5 - 8,5
O ₂ disciolto	mg/l 5
BOD ₅	mg/l 20 (media nel giorno)
Oli e grassi estraibili con etere di petrolio	mg/l 0,5
Idrocarburi	mg/l minore di 2
Solventi organici	assenti
Detersivi	mg/l 0,2
Pesticidi	assenti
H ₂ S	mg/l 0,05
Cianuro	Ø
Fenolo	mg/l 0,05
Cloro libero	mg/l 0,1
Metalli totali (Cu, KI, Hg Cr; Cd; Sn; Ag; Pb; As)	mg/l 0,5
Ferro	mg/l minore di 2
Manganese	mg/l 0,2

Rame	mg/l 0,05
Piombo	mg/l 0,05
Arsenico	mg/l 0,005
Mercurio	tracce
Selenio	mg/l 0,005
Cadmio	mg/l 0,005
Nichel	mg/l 0,1
Argento	mg/l 0,01
Stagno	mg/l 0,1
Cromo trivalente	mg/l 0,2
Cromo esavalente	mg/l 0,01
Zinco	mg/l 0,1
Alluminio	mg/l 0,3
Bario	mg/l 0,3
Boro	mg/l 0,2
Fluoro	mg/l 1
Fosforo (PO ₄)	mg/l 5
Azoto Ammoniacale	mg/l 5
Azoto Nitroso	mg/l 2
Azoto Nitroso tra ingresso e uscita impianto	mg/l 2
Azoto Nitrico	mg/l 1,5
Solfuri	tracce
Solfiti	mg/l 0,05
Mercaptani	assenti
Formaldeide	tracce

Composti con funzioni alcoliche:	tracce
Piombo Tetraetile	tracce
Acrilonitrilo	mg/l minore 0,1
Sostanze radioattive	assenti
Coliformi	N/l 2000
Patogeni	N/l assenti
Altri elementi	da stabilirsi di volta in volta sulla base delle condizioni di scarico.

Le misure dei valori sopra riportati si riferiscono alle concentrazioni, allo scarico delle acque usate senza che le stesse siano diluite. fatte salve le eventuali diluizioni derivanti dallo scarico delle acque meteoriche.

Il personale dell'Assessorato ai LL.PP. e quello degli altri organi competenti o incaricati dall'Amministrazione Regionale potranno in ogni momento, a spese dell'ente concessionario, accedere agli impianti di depurazione e zone di restituzione delle acque per prelevare campioni, effettuare controlli ed accertamenti che si riterranno necessari per determinare il grado di depurazione delle acque ed il rispetto delle norme del presente disciplinare e delle disposizioni eventualmente impartite in base a quanto precisato precedentemente.

I prelievi di cui sopra saranno effettuati in contraddittorio.

Nel caso non fosse reperibile sul posto alcun rappresentante della ditta concessionaria il relativo verbale sarà trasmesso al Comune di Ottana dove la Ditta elegge domicilio agli effetti della concessione oggetto del presente disciplinare.

Detti prelievi e le conseguenti analisi saranno effettuati secondo le norme A.S.T.M. 1965 (American Standard Testin Method - pubblicazione dell'anno 1965), salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione concedente, conseguente a eventuali modifiche delle norme stesse, al loro recepimento o alla scelta di altre.

Gli esami di cui al precedente comma saranno effettuati presso Laboratori Ufficiali.

La Ditta concessionaria dovrà installare a sua cura e spese le seguenti apparecchiature per la registrazione in continuo dei seguenti dati:

1°)- portata acqua restituita;

2°)- temperatura;

3°)- pH

4°)- Ossigeno disciolto

5°)- Torbidità.

L'onere della materiale manutenzione tecnica

e della perfetta efficienza di dette apparecchiature di controllo, qualora l'Amministrazione Regionale non intenda provvedere direttamente o attraverso altri competenti uffici pubblici, ricade in diretto capo all'Ente concessionario, in uno coi relativi oneri finanziari.

A quest'ultimo fine e per l'ipotesi che l'Amministrazione Regionale decida di avvalersi della facoltà di cui al precedente comma, l'Ente concessionario verserà anticipatamente a disposizione dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Nuoro, anno per anno la quota di L.2.000.000,= costituente, salvo conguaglio, il presunto ammontare delle spese di manutenzione, sorveglianza e controllo delle accennate apparecchiature.

Qualora alla manutenzione delle apparecchiature medesime provveda l'Ente concessionario lo stesso Ente sarà, anno per anno reintegrato della anticipazione versata, per la sola parte eccedente le spese di sorveglianza e di controllo delle ripetute apparecchiature.

Per le spese relative ai prolievi, controlli ed analisi delle acque resituite, la Ditta concessionaria verserà la somma annua di L.6.000.000,=(seimilioni) salvo conguaglio, a disposizione dell'Ingegnere

Capo del Genio Civile di Nuoro.

Nel caso che attraverso i controlli di cui sopra dovesse accertarsi una depurazione delle acque inferiore a quella stabilita sarà ordinata la immediata sospensione della restituzione delle acque nell'alveo del fiume Tirso e ciò fino alla accertata normalizzazione dell'impianto di depurazione.

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Ente concessionario le spese per il risarcimento di tutti i danni a terzi derivanti dalla imperfetta depurazione delle acque a qualunque causa dotta circostanza sia imputabile.

Il primo versamento delle due cifre sopradette avverrà subito dopo il collaudo delle apparecchiature prima che le stesse entrino in esercizio.

La Ditta richiedente la concessione effettuerà uno studio al fine di acquisire tutti i dati idrologici, chimici, fisici e biologici sul tronco del fiume Tirso interessato alla restituzione delle acque reflue della lavorazione industriale e sul lago Omodeo tendente a verificare la validità dei parametri già definitivi nel presente disciplinare. Detto studio verrà eseguito a cura e spese del concessionario a mezzo di Istituto o Ente particolarmente idoneo.

Le risultanze dello studio medesimo dovranno essere trasmesse all'Assessorato ai LL.PP. e Trasporti, all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, all'Assessorato all'Igiene e Sanità, all'Assessorato all'Industria e Commercio e al Centro di Programmazione Regionale entro e non oltre 18 mesi a decorrere dalla data del decreto di autorizzazione provvisoria all'immediato inizio dei lavori, per le osservazioni e decisioni di competenza di ognuno degli organi citati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare ed integrare il presente articolo del disciplinare alla luce degli studi che verranno compiuti, in maniera da renderlo rispondente alle effettive garanzie di sicurezza necessarie all'interesse dell'agricoltura, della piscicoltura, dell'industria, dell'igiene pubblica e della tutela del fiume Tiro e del lago "Quodeo" e "Cantoniera di Busachi" in prosieguo di tempo, così come è fine delle presenti norme".

ARTICOLO 5° - GARANZIE DA OSSERVARE

Manutenzioni -

La manutenzione di tutte le opere e apparecchiature facenti parte degli impianti in argomento, durante il periodo di esercizio della utenza sarà ese

guita a cura e spese degli Enti interessati e per la parte di propria pertinenza come sotto indicato:

A)- E.M.E.L. -

Stazione di pompaggio e sollevamento - condotta fino a q. 230 m. s.m. punto di consegna della acqua.

B)- CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO -

Da q. 230 m.s.m. punto di consegna - condotta adduttrice al bacino di compenso (diga Sarruxi) - bacino di compenso e opere connesse.

C)- CASSA PER IL MEZZOGIORNO -

Condotta adduttrice dal serbatoio di compenso alla vasca di carico - vasca di carico - condotta adduttrice dalla vasca di carico al punto di consegna per l'utilizzazione industriale.

- Impianto di depurazione e condotta adduttrice di restituzione fino all'alveo del fiume Tirso.

D)- AMMINISTRAZIONE REGIONALE O CHI PER ESSA A SPESE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO -

E)- APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART.4

Saranno a carico dell'Ente concessionario eseguite o mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà

e del buon regime dei fiumi Toloro e Tirso - (zona di restituzione) in dipendenza della concessa derivazione in qualunque periodo se ne riconosca la convenienza.

La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvo i diritti dei terzi già beneficiari di utenze a monte e a valle della derivazione in oggetto.

La condotta adduttrice dal pozzetto di presa del bacino di compenso alla vasca di carico dovrà essere munita di apposita apparecchiatura atta alla misurazione delle portate.

OSSERVANZA NORME COMANDO MILITARE =

L'Ente concessionario si obbliga ad ottemperare alle norme e prescrizioni che venissero richieste dal Comando Militare della Sardegna, norme e prescrizioni che saranno eventualmente inserite in apposito disciplinare aggiuntivo.

ARTICULO 6° =

TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEI LAVORI =

I lavori attinenti la derivazione dovranno essere condotti a termine entro 36 mesi dalla data del decreto di autorizzazione all'immediato inizio dei lavori.

Gli espropri che si rendessero necessari dovranno essere iniziati e condotti a termine entro 18 mesi dalla data di autorizzazione.

Potranno essere concesse proroghe su domanda motivata da parte della Ditta concessionaria da presentarsi all'Assessorato di M.P. ed in copia all'Ufficio del Genio Civile di Nuoro almeno 30 gg. prima delle scadenze.

ARTICOLO 7°

COLLAUDO E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Ultimati i lavori, la Ditta dovrà darne comunicazione all'Ufficio del Genio Civile perchè possa predisporre il collaudo.

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio del Genio Civile, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione del chè dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato.

Ove l'ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione; possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro tre mesi dalla data di approvazione del

collaudo, la ditta dovrà sotto pena di decadenza, utilizzare l'acqua concessa.

ARTICOLO 3°

Durata della concessione =

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 70 (settanta) successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di autorizzazione all'inizio dei lavori.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinnovo, l'Amministrazione Regionale ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a rinnovarle o ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste da pubblico interesse.

ARTICOLO 9°=

CANONE=

La Ditta concessionaria corrisponderà all'Assessorato Finanze della Regione Autonoma della Sardegna, di anno in anno anticipatamente, dalla data di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, l'annuo canone di L. 64.000,= (dicansi lire sessantaquattromila) ai sensi dell'art. 55 del Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 anche se non possa o non voglia fare uso di tutto o parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della lettera b) art.17 del Regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920, n.1285 e del Decreto Legge del Capo Provvisorio dello Stato n°.24, art.II del 7 gennaio 1947.

L'Ufficio del Genio Civile di Nuoro avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art.17 del citato Regolamento 14 agosto 1920, n.1285.

ARTICOLO 10°=

PAGAMENTI E DEPOSITI=

All'atto della firma del presente disciplina-

re, la Ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato:

- a)- il versamento presso la Sezione di Tesoreria Regionale di Cagliari della somma di £.10.000,=
(lire diecimila) con la quietanza n.531 in data 19.11.1970 pari al minimo ammesso ai sensi del 2° comma dell'art.7 del T.U. 11.12.1953, n.1775 e 21.1.1949, n.8;
- b)- il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di £.32.000,= (lire trentadue-mila) come da quietanza n. in data a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
- c)- il versamento presso la Tesoreria Provinciale di Nuoro a disposizione dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Nuoro della somma di £.500.000- (lire cinquecentomila) per spese di sorveglianza dei lavori, esperimenti di portata, collaudo dei lavori, pubblicazione del Decreto di concessione o del disciplinare ed altre analoghe dipendenti dal fatto di concessione.

Restano poi a carico della Ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, copia di disegni, di atti, di stampe, etc.;

- d)- il versamento di L.1.000.000 per le spese generali di controllo delle derivazioni, escluso il controllo sugli inquinamenti e quello che verrà effettuato durante i lavori di costruzione delle opere (art.225 T.U. 11.12.1933, n° 1775).

Tale versamento, annuo anticipato, sarà effettuato anno per anno alla Tesoreria Regionale c/o Banca Nazionale del Lavoro con imputazione al capitale corrispondente al 20708 del Bilancio d'entrata 1971, a decorrere dalla data di autorizzazione dell'acqua.

L'importo di tale versamento potrà essere modificato a discrezione dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici per avvenute modificazioni in aumento o diminuzione delle spese per il quale esso avviene.

ARTICOLO 11° =

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI =

Oltre alle condizioni contenute nel presente

disciplinare la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del Testo Unico di Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e del Regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

ARTICOLO 12°

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Ottana, Comune nel quale avviene la restituzione.

suore, li

LA DITTA

1° Teste: Seddone Francesco

2° Teste: Racetti Mario

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI NUORO

Il sottoscritto PIGA Leonardo Assistente dello
Ufficio del Genio Civile di Nuoro, dichiara che il
da lui conosciuto, delegato con procura

che fa parte integrante del presente atto, ha firma-
to in fine del soprasteso disciplinare ed in margi-
ne di ciascun foglio alla presenza sua e dei testi-
moni aventi i prescritti requisiti di Legge.

Nuoro, li

(Ass. Leonardo PIGA)

Visto: L'INGEGNERE DIRIGENTE

(Paolo Porceddu)